

Commissione Paritetica Cantonale dell'Edilizia e del Genio Civile

6500 Bellinzona, 5 aprile 2000 EG/si

Alle spettabili imprese
nel settore dell'edilizia principale
del Cantone Ticino

ADEGUAMENTI AL CONTRATTO NAZIONALE MANTELLO (CNM) ED AL CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO (CCL-TI) A PARTIRE DAL 1° LUGLIO 2000

Abbiamo il piacere di comunicarvi che le parti contraenti dei contratti citati a margine, dopo lunghe e laboriose trattative, hanno raggiunto i seguenti accordi:

1. Aumenti salariali individuali a partire dal 1° luglio 2000

- 1.1. I salari orari, rispettivamente costanti di tutte le classi salariali, devono essere aumentati di fr. 0,55 l'ora.
- 1.2. I salari mensili di tutte le classi salariali devono essere aumentati di fr. 100.— mensili.
- 1.3. Il diritto all'adeguamento del salario effettivo sussiste quando il rapporto di lavoro è durato almeno 6 mesi. Ciò vale anche per gli stagionali che nel 1999 avevano lavorato almeno 6 mesi in un'impresa edile svizzera e che nel 2000 lavorano di nuovo nella stessa impresa.
- 1.4. Il diritto all'adeguamento salariale presuppone la piena capacità lavorativa.
- 1.5. Per i lavoratori a tempo parziale con salario mensile, il salario viene aumentato in proporzione al grado di occupazione.

2. Pagamento forfetario

- 2.1. Tutti i lavoratori dovranno ricevere al 31 luglio 2000, come compensazione per i primi 6 mesi, un importo unico di fr. 600.— da considerare parte integrante del salario.
- 2.2. Per i lavoratori a tempo parziale questo importo aggiuntivo deve essere ridotto proporzionalmente al grado di occupazione.
- 2.3. Gli stagionali hanno diritto a fr. 100.— per ogni mese in cui hanno lavorato presso lo stesso datore di lavoro durante il primo semestre 2000.
- 2.4. I datori di lavoro che prima del 1° luglio 2000 hanno concesso aumenti salariali su base volontaria, possono dedurli interamente dall'importo unico di fr. 600.— previsto al punto 2.1.

3. Nuovi salari base e zone

Classe salariale	Zona	Salario orario	Zona	Salario mensile
C	blu	fr. 20,05	verde	fr. 3'550.--
B	blu	fr. 22,55	verde	fr. 3'950.--
A	verde	fr. 24,25	verde	fr. 4'350.--
Q	verde	fr. 25,25	verde	fr. 4'540.--
V	verde	fr. 27,25	verde	fr. 4'860.--

Restano riservate le disposizioni dell'Appendice della Convenzione addizionale al CNM per i lavori in sotterraneo.

Attiriamo l'attenzione delle imprese sulla necessità di verificare, alla luce di quanto riportato alla cifra 1, che vengano rispettati i salari orari e mensili minimi riportati nella tabella precedente.

Ricordiamo che il salario costante mensile viene stabilito moltiplicando il salario orario per 176 (coefficiente).

4. Indennità d'inconvenienza a partire dal 1° gennaio 2000

Fr. 0,85 all'ora indipendentemente della forma di pagamento del salario.

5. Orario di lavoro

Si richiama quanto previsto dalla nostra circolare del 4 febbraio 2000 e dai calendari di lavoro.

6. Vacanze collettive

Vi rammentiamo che le vacanze collettive per il corrente anno sono state fissate da sabato 5 a domenica 20 agosto compresi.

Come al solito siamo a vostra completa disposizione per fornirvi eventuali chiarimenti e con la massima stima vi salutiamo.

per la Commissione Paritetica Cantonale
il segretario:

E. Genini